



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 221 del 28/04/2023

OGGETTO : CONCESSIONE DEMANIALI MARITTIME A CARATTERE STAGIONALE E TEMPORANEO SENZA DIRITTO DÌ INSISTENZA. **PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaventitre il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 13,10 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Sindaco
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	V.Sindaco
Dott.	Emidio Cianciola	Assessore
Dott.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Dott.	Roberto Apicella	Assessore
Dott.	Giuseppe Di Filippo	Assessore

Risultano assenti: / / -

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Roberto Antonio Mutalipassi.

Partecipa alla riunione, il Vice Segretario dott. Giuseppe Capozzolo.

Si da atto che l'Assessore d.ssa Rosa Lampasona partecipa alla seduta in videoconferenza.



Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: Sindaco - Assessore al Porto

Oggetto: CONCESSIONE DEMANIALI MARITTIME A CARATTERE STAGIONALE E TEMPORANEO SENZA DIRITTO DI INSISTENZA. PROVVEDIMENTI.

VISTA E RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha disposto che, le concessioni di cui all'art. 1, commi 682 e ss. cc., abbiano un'estensione della durata di anni 15 (quindici) ovvero fino al 31 dicembre 2033;

VISTO l'art. 103 comma secondo del DL 17 marzo 2020 nr. 125, convertito con la legge 27 novembre 2020 NR. 159, che ha stabilito che “tutti i certificati, attestati permessi concessioni, e atti abilitativi comunque in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;

PRESO ATTO delle pronunce della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 9.11.2021 che, nell'esercizio della funzione nomofilattica, hanno sancito che le concessioni demaniali in essere, continuano ad essere efficaci non oltre la data del 31.12.2023 (in virtù di una vera e propria proroga “ex sententia” che ha postergato gli effetti della pronuncia giudiziale), per scongiurare le gravi conseguenze socio-economiche che deriverebbero da una decadenza immediata, garantire i tempi tecnici per la indizione di nuove gare e consentire il riordino legislativo della materia in conformità con i principi di derivazione europea;

CONSIDERATO CHE all'attualità il Governo e Parlamento hanno intrapreso un percorso legislativo di revisione del quadro normativo in materia di concessioni demaniali marittime e del rispettivo Codice della Navigazione, uniformandolo alla disciplina euro-unitaria ed ai principi di concorrenza e massima partecipazione;

VISTA E RICHIAMATA la legge n. 14 del 24 febbraio 2023 di conversione, con modificazioni, del cosiddetto “decreto mille proroghe” (D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, con cui è stata prevista l'estensione di un anno delle concessioni balneari e il divieto ai Comuni di espletare i bandi per i prossimi cinque mesi);

CONFERMATA anche la possibilità di un ulteriore anno di deroga, fino al 31 dicembre 2025, per le amministrazioni comunali che dovessero riscontrare difficoltà oggettive a espletare i bandi a causa di contenziosi o carenza di risorse umane;

PRESO ATTO, ALTRESI' della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI n. 2192 del 1° marzo 2023 con cui, esprimendosi su un ricorso presentato dall'Autorità Garante della Concorrenza (AGCOM) avverso una delibera di Giunta comunale che aveva disposto l'estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 31.12.2033, ha espressamente rilevato che “...sulla base di quanto affermato dall'Adunanza Plenaria, con le ricordate sentenze nn. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell'art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della

direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato;

CONSIDERATO CHE le richiamate disposizioni normative di rango statale in materia di durata delle concessioni demaniali marittime assumono la connotazione di atti soltanto formalmente legislativi, ma sostanzialmente provvedimentali, atteso che i beneficiari dell'estensione della durata sono individuati in tutti coloro che sono già titolari delle suddette concessioni demaniali marittime, con la conseguenza che il Comune può svolgere soltanto un'attività di completamento esecutivo, diretta unicamente a verificare l'esistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente;

VISTA ANCORA la sentenza della Corte di giustizia europea del 20 aprile 2023 che conferma i principi del diritto euro-unitario ormai consolidati circa l'applicazione diretta della direttiva 2006/123/CE;

VISTE la L. Cost. n. 3 del 18/10/2001, operante la riforma del Titolo V della Carta costituzionale, che ha conferito le funzioni amministrative sul demanio marittimo fatte salve le esigenze di esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

VISTA la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 712 del 20 dicembre 2022 (BURC n. 1 del 2 gennaio 2023), con cui è stato adottato il Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PUAD) con finalità turistico-ricreative;

PRESO ATTO CHE ad oggi, il suddetto disegno di legge regionale non ha concluso l'iter legislativo;

ATTESO CHE l'obiettivo prioritario dell'amministrazione è quello di rilanciare l'offerta balneare, anche e soprattutto in ragione della auspicata riconferma del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, con attività qualificate e diversificate sulle spiagge, lo sviluppo dell'economia turistica balneare, la corretta fruibilità dei beni demaniali marittimi, l'implementazione dei servizi di salvataggio e la salvaguardia della costa nel rispetto delle peculiarità ambientali dei luoghi e della località;

RITENUTO CHE il turismo estivo balneare rappresenta una delle principali attività economiche del comune di Agropoli

TENUTO CONTO della giurisprudenza in materia che ha più volte sancito l'illegittimità di provvedimenti che dispongono la sospensione di ogni determinazione in merito ad una domanda di concessione demaniale marittima, rinviandola all'adozione del PUAD;

RILEVATO CHE dai suindicati principi giurisprudenziali ne discende che, la mancata adozione di strumenti di pianificazione sull'uso degli arenili demaniali, non risulta ex se ostativa al rilascio di concessioni, quando la domanda dell'istante non sia diretta alla realizzazione di opere stabili e difficilmente rimovibili e quindi non sia in grado di comportare la irreversibile mutazione dello stato dei luoghi che possa influire sulle scelte successive dell'amministrazione afferenti all'uso del bene demaniale;

DATO ATTO CHE i principi dell'evidenza pubblica valgono tanto nell'ipotesi in cui il procedimento abbia inizio per volontà dell'Amministrazione, quanto nel caso in cui venga avviato a seguito di una specifica richiesta proveniente dal soggetto interessato all'utilizzo del bene demaniale;

ATTESO CHE fermo restando l'obbligo di dare adeguata pubblicità alle richieste di concessione demaniale marittima, secondo le previsioni dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. , è necessario stabilire i criteri rispondenti alle previsioni dell'art. 37 Cod. Nav. (maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione, uso della concessione rispondente ad un più rilevante interesse pubblico, utilizzazione di attrezzature non

fisse e completamente amovibili in caso di attività turistico/ricreativa) cui conformare la discrezionalità amministrativa nella valutazione comparativa di richieste concorrenti;

RITENUTO di fornire preciso atto di indirizzo al funzionario responsabile di rilasciare concessioni demaniali marittime temporanee per finalità turistiche - ricreative, sia nella forma di concessione ex art 36 che nella forma di concessione suppletiva ex art. 24 Reg. Cod. Nav. , senza che ne derivi un diritto di insistenza e per la sola stagione balneare2023;

RILEVATO CHE anche in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali volti a privilegiare una gestione economicamente orientata dei beni demaniali, possano costituire validi parametri di valutazione e comparazione delle istanze concorrenti: (esempio servizi accessori offerti all'utenza, comprovate professionalità ed esperienza maturate nel settore, capacità economico-finanziaria, percentuale di aumento rispetto agli importi individuati a titolo di canone demaniale dalla legge, richieste da parte di attività turistiche antistanti e/o più prossime all'ambito demaniale richiesto, forza lavoro impiegata nell'esercizio della concessione, fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili, migliore organizzazione dei servizi di salvataggio e soccorso, o nel caso in cui la concessione è compromessa da un forte fenomeno erosivo e ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa rispondente ai parametri di cui all'art. 37 Cod. Nav.;

VISTO l'art. 105 del D.lgs. n. 112 del 31/03/1998 che ha esteso a beneficio della Regione le funzioni amministrative relative a tutto il demanio marittimo, ampliandole al mare territoriale, indipendentemente dalla destinazione, o meno, delle sue aree ad usi turistico - ricreativi con l'eccezione di quelle interessate da finalità inerenti l'approvvigionamento di fonti di energia;

DATO ATTO CHE

- l'art. 1 del succitato D.lgs. n. 112/1998 prevede il conferimento delle funzioni amministrative ovvero le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge, salva diversa espressa disposizione contenuta nello stesso D.lgs. n. 112/1998;
- il combinato disposto degli artt.40, 41 e 42 del D.lgs. n. 96 del 30/03/1999 e del citato art. 105 del D.lgs. n. 112 del 31/03/1998, con cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- il D.p.c.m. 12/10/2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;
- **VISTI, ANCORA**
- La Costituzione della Repubblica Italiana - parte Seconda (Titolo V);
- Gli articoli 48 e 49 del DLgs 18 agosto 2000, n°267 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa forma parte integrante del presente provvedimento;
2. Di autorizzare il rilascio di concessioni/autorizzazioni temporanee per l'esercizio di attività aventi finalità turistico - ricreative e/o compatibili con la balneazione, sia nella forma della concessione ex articolo 36 Cod. Nav. e sia nella forma della

concessione suppletiva ex art. 24 Reg. Cod. Nav. , senza che ne derivi un diritto di insistenza e per la **sola stagione balneare 2023**;

3. Di rilasciare le suindicate concessioni demaniali temporanee nel rispetto dei principi di evidenza pubblica;
4. Di stabilire che licenze di concessione dovranno essere rilasciate nel rispetto delle condizioni orografiche dei luoghi;

Agropoli,li

Firma del proponente
Il Sindaco
f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

Firma del proponente
Assessore al Porto
f.to Dott. Di Filippo Giuseppe

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio PORTO E DEMANIO

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data

Il Responsabile
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott. Roberto Antonio Mutalipassi

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to dott.ssa Maria Giovanna D'Arienzo

IL Vice SEGRETARIO
f.to dott . Giuseppe Capozzolo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 03.05.23

IL MESSO COMUNALE

f.to LERRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 03.05.23

Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo